

SENTENZA 1829/07
CIVILICO 601/07
MORIO 3165/07

REPUBBLICA ITALIANA
II TRIBUNALE DI FIRENZE

composto dai magistrati, Luciana Breggia, presidente, Angelo Antonio Pezzuti,
giudice relatore, e Luca Minniti, giudice, ha pronunciato

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel ruolo generale nell'anno 2005 al numero 20095, tra
rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Calabrese Ioppolo e dall'avvocato
Nicola Caselli

e

████████████████████
rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto Gargani

.....

8,12
APPELO
AW SABRAMI
15 MAG 2007

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Le argomentazioni delle parti

1. ██████████ ha chiesto l'accertamento della nullità *"dei contratti di compravendita e/o collocamento delle obbligazioni Argentina 8,1/8%"* e la condanna della società ██████████ alla restituzione della somma di 6.000 euro, impiegata per tale acquisto.
2. In subordine, ██████████ ha chiesto la risoluzione degli stessi contratti per inadempimento della società convenuta e la condanna della medesima alla restituzione della medesima somma.
3. In ogni caso, l'attore ha chiesto la condanna della società ██████████ al risarcimento del danno anche *"morale e/o biologico ed esistenziale"*.
4. A sostegno della domanda, ██████████ ha dedotto:
 - che non gli era stato consegnato il documenti sui rischi generali degli investimenti finanziari;

8,12
2007 097 5

- che l'acquisto dei titoli era avvenuto su sollecitazione dei funzionari della banca;

- che non era stato informato sui rischi dell'investimento;

- che la banca non si era astenuta dall'esecuzione di un'operazione non adeguata e che comunque tale adeguatezza non gli era stata segnalata.

5. La società [REDACTED] si è costituita e ha preliminarmente eccepito l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 2 e 13 della legge 3 ottobre 2001 n° 366 per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

6. La società convenuta ha contestato la domanda asserendo:

- che l'attore aveva regolarmente ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti;

- che [REDACTED] aveva spontaneamente richiesto l'acquisto dei titoli senza che lo stesso fosse stato suggerito dai funzionari della banca;

- che al momento dell'acquisto dei titoli, l'attore era stato correttamente informato dei rischi connessi ai medesimi, ma che aveva voluto lo stesso acquistarli;

- che, in ogni caso, all'epoca dell'acquisto il *default* dei titoli aveva una possibilità solo del 25%, circa, di verificarsi nei successivi cinque anni;

- che l'inadeguatezza dell'operazione gli era stata espressamente segnalata per iscritto al momento della sottoscrizione dell'ordine;

- che, comunque, non si poteva parlare di nullità in presenza di un vizio del procedimento formativo del contratto di investimento;

- che l'attore non aveva aderito all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina, così aggravando il danno.

7. L'istituto di credito convenuto ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda e, in via subordinata e riconvenzionale, in caso di accoglimento della medesima, ha domandato la condanna della controparte alla restituzione delle somme incassate.

8. Infine, la società [REDACTED] ha chiesto la condanna di parte attrice al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.

Lo svolgimento del processo e le conclusioni delle parti

9. Dopo lo scambio di una memoria per parte [REDACTED] ha chiesto la fissazione dell'udienza collegiale così concludendo: "1. In via principale riconoscere e dichiarare la nullità dei contratti di negoziazione e/o compravendita e/o collocamento delle obbligazioni Argentina ... condannando, per l'effetto, la Banca Intesa ... alla restituzione integrale della somma complessiva investita, pari a Euro 6.000 ... 2. In via subordinata ... risolvere i contratti de quo ... nonché, per l'effetto, condannare la Banca Intesa ... alla restituzione integrale della somma complessiva investita, pari a Euro 6.000 ... 3. In ogni caso ... condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e morali ...".

10. In via istruttoria parte attrice ha chiesto lo svolgimento di una consulenza tecnica di ufficio.

11. La società [REDACTED] ha così concluso: "a) in via preliminare, ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione sulla legittimità ... e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione; b) nel merito, rigettare ... ogni domanda attrice; c) nella denegata ipotesi di soccombenza, disporre la restituzione delle somme già incassate da parte attrice .. con l'importo di cui controparte chiede la restituzione e, comunque, ridurre la richiesta di risarcimento danni ex art. 1227, secondo comma, c.c. e riattribuire a Banca Intesa s.p.a. la titolarità delle obbligazioni argentine ex adverso detenute ... d) condannare parte attrice a rifondere alla convenuta [REDACTED] le spese, i diritti e gli onorari di causa, nonché condannarla al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c." (X)

12. A sua volta la banca convenuta ha chiesto l'ammissione di una prova per testimoni.

Circa la questione di legittimità costituzionale

13. La società [REDACTED] ha eccepito l'illegittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n° 5 del 2003 per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione. Ritiene il Tribunale che la questione sia manifestamente infondata.

14. La prima norma tacciata di incostituzionalità concerne il contenuto dell'atto di citazione. In particolare, la norma in questione prescrive che l'atto introduttivo del giudizio contenga:

- a) le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, e 6 dell'articolo 163 del codice di procedura civile;
- b) l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
- c) la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, per la notifica al difensore dell'attore della comparsa di risposta. In difetto di fissazione da parte dell'attore, o in caso di insufficienza, il termine è di sessanta giorni.

15. La seconda norma tacciata di incostituzionalità prevede che se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine stabilito a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero dell'articolo 3, comma 2, l'attore, tempestivamente costituitosi, può notificare al convenuto una nuova memoria a norma dell'articolo 6, ovvero depositare, previa notifica, istanza di fissazione dell'udienza; in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa; se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce all'attore giuramento suppletorio 1.

16. Ritiene il Tribunale che le norme impugnate siano caratterizzate da ambiti di applicazione e da effetti del tutto eterogenei e riguardano destinatari differenti. Come indicato dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza del 26 maggio 2006 n° 209, la scelta di censurare le citate norme del decreto legislativo avrebbe dovuto essere supportata da una specifica motivazione, riferita sia all'effettiva rilevanza della questione sulla singola disposizione concretamente applicabile nel relativo giudizio a quo, sia alla non manifesta infondatezza di ogni dubbio proposto in riferimento a ciascuno dei parametri evocati.

17. Peraltro lo scrutinio di legittimità costituzionale coinvolge esclusivamente norme non più applicabili nel particolare momento processuale in cui la questione è stata posta e senza alcuna specifica conseguenza rilevante su di esso. In particolare, parte convenuta si lamenta del fatto che la disposizione di cui all'art. 2 del decreto legislativo n° 5 del 2003 *"non prevede alcun avvertimento al convenuto in ordine alle eventuali – gravissime – decadenze che derivano dalla tardiva notifica della comparsa"*. Nel caso in esame, tuttavia, la società convenuta

ha tempestivamente notificato a parte attrice la comparsa per cui non è dato comprendere la rilevanza della questione.

Circa la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari

18. [REDACTED] ha dedotto che non gli era stato consegnato il documenti sui rischi generali degli investimenti finanziari. La circostanza trova smentita nella documentazione prodotta dalla banca convenuta. Al momento della sottoscrizione del *"contratto per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari"* del 22 giugno 2001, [REDACTED] ha, infatti, dato atto di aver ricevuto la consegna del *"documento sui rischi generali degli investimenti"*.

Circa l'iniziativa in ordine alla proposta di acquisto dei titoli Argentina.

19. La circostanza, oggetto di disputa tra le parti, che l'iniziativa dell'investimento sia stata assunta direttamente da parte attrice o su consiglio o indicazione dei funzionari della banca non assume particolare rilievo. L'obbligo di informare il cliente della inadeguatezza dell'operazione al suo profilo di rischio, richiede preliminarmente e necessariamente la raccolta dal medesimo di tutte le informazioni utili per procedere a tale valutazione, sicchè, ove l'intermediario ometta tali comportamenti, assume scarso rilievo la circostanza se l'operazione sia stata suggerita dal cliente o proposta dall'intermediario.

Circa il rispetto da parte dell'istituto di credito degli oneri di informazione.

20. L'intermediario finanziario, in qualità di operatore qualificato, ha il preciso obbligo di segnalare al risparmiatore in modo non generico ed approssimativo, la natura dell'investimento alla stregua della valutazione operata dalle maggiori agenzie di *rating*, trattandosi di un dato che costituisce fattore idoneo ad influenzare in modo rilevante il processo decisionale dell'investitore e che la banca è normalmente in grado di conoscere ed essendo comunque obbligata ad acquisire tali informazioni in base all'art. 26, comma 1, lett e), del regolamento

della Consob n° 11522 del 1998, a tenore del quale *"Gli intermediari autorizzati (...) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi offerti, adeguata al tipo di operazione da fornire"* (c.d. know your merchandise rule).

21. Pertanto gli obblighi informativi possono considerarsi concretamente adempiuti solo quando l'investitore abbia pienamente compreso le caratteristiche dell'operazione, atteso che la conoscenza deve essere una conoscenza effettiva e l'intermediario o il promotore devono verificare che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ma anche con riferimento alla sua adeguatezza.

22. Il dovere dell'intermediario di informare l'investitore sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione finanziaria e quindi sullo specifico strumento oggetto di investimento, ha lo scopo di garantire quella conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato che l'intermediario deve assicurare in modo da rendere il cliente capace di tutelare il proprio interesse e di assumere consapevolmente i rischi dello specifico investimento. Detta informazione deve quindi essere assicurata anche nell'ipotesi in cui il cliente non sia nuovo ai mercati finanziari e abbia già acquistato i medesimi titoli in precedenza.

23. Nel caso in esame la società convenuta non ha dato alcuna prova di aver fornito all'investitore le informazioni sopra descritte. La prova, formulata sul punto dalla società convenuta, è generica. Essa, infatti, non consente al Tribunale di prendere conoscenza delle specifiche informazioni che la banca avrebbe fornito all'attore in ordine all'investimento. La semplice segnalazione di una non precisata rischiosità o di un'inopportunità non è sufficiente a escludere la responsabilità dell'istituto bancario convenuto.

24. In ogni caso occorre, preliminarmente, verificare se la banca abbia segnalato l'inadeguatezza dell'ordine. Tale questione è comunque assorbente rispetto alle altre.

Circa la segnalazione della non adeguatezza dell'operazione.

25. Nel caso in esame è pacifico tra le parti che l'operazione finanziaria posta in essere da [REDACTED] non fosse adeguata. Ciò posto va rilevato che l'articolo

- 29 del Regolamento della Consob n° 11522 del 1998 che gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione.
26. La norma precisa che qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
27. La società convenuta ha dedotto di aver rispettato tale onere come sarebbe dimostrato dalla barratura della casella contrassegnata dalla scritta "E' un'operazione non adeguata" sull'ordine di acquisto sottoscritto dall'attore.
28. Ritiene il Tribunale che non costituisca idonea segnalazione della non adeguatezza dell'operazione la doppia sottoscrizione apposta dal cliente in calce ad un modulo prestampato, senza che siano indicate per iscritto anche le ragioni per le quali viene sconsigliata l'operazione (si confronti Trib. Taranto, 27 ottobre 2004 in Giur. It., 2005, 755). Nel caso in esame, non è infatti possibile stabilire il motivo di tale adeguatezza non risultando barrata nessuna delle caselle relative alle voci "Ai suoi/vostrì obbiettivi di investimento", "All'oggetto", "Alla sua/vostra situazione finanziaria", "Alla frequenza", "Alla tipologia", e "Alle dimensioni".
29. L'adeguatezza di una operazione deve essere valutata sotto molteplici profili, adottando cioè tutti i criteri sopra indicati: tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. Ne deriva che ognuna delle cause per le quali l'operazione può stimarsi inadeguata deve essere specificamente posta all'attenzione dell'investitore e spiegata nel suo contenuto, onde porre l'investitore medesimo nella condizione di valutare al meglio l'opportunità di procedere o meno all'investimento. L'ampiezza della formulazione dell'art. 29 del Regolamento della Consob n° 11522 del 1998 infatti, a circoscrivere la portata stessa della dichiarazione apposta in calce all'ordine di acquisto sottoscritto dal cliente ed a negarle il valore di esternazione di una reale consapevolezza sulla natura dell'operazione e sul rischio ad essa correlato.
30. In ogni caso, anche a voler ritenere sufficiente anche un'indicazione generica, non risulta neppure che la banca si sia limitata a segnalare per iscritto la semplice

non adeguatezza dell'operazione. La lettera "X" indicante la barratura della casella è infatti collocata molto lontano dalla casella contenente la dicitura "*E' un'operazione non adeguata*", quasi a metà strada tra essa e quella recante la spiegazione "*E' un'operazione in cui abbiamo un'interesse in conflitto*".

31. Non è dato, pertanto, stabilire se con l'apposizione di tale "X" le parti abbiano inteso barrare la prima o la seconda casella. Va, peraltro, rilevato che, sulla base del modulo prestampato in esame, alla barratura della casella recante la dicitura "*E' un'operazione non adeguata*", doveva logicamente seguire quella relativa al motivo di tale inadeguatezza, tramite la barratura di una delle altre caselle indicate sotto la prima.

32. Qualora dovesse conservarsi un dubbio in ordine all'interpretazione della dichiarazione in questione occorre ricordare che spetta comunque all'intermediario l'onere di provare di aver segnalato la non adeguatezza di un'operazione disposta dal cliente.

33. La regola contenuta nell'art. 23 del decreto legislativo n° 58 del 1998, secondo la quale grava sull'intermediario l'onere di provare di aver prestato la specifica diligenza richiesta nella prestazione dei servizi di investimento non opera esclusivamente nei giudizi di risarcimento del danno, ma anche in quelli diretti a far dichiarare la nullità o la risoluzione del contratto e ciò in virtù del principio per il quale il creditore che agisca in giudizio per far valere l'inesatto adempimento del debitore deve limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto e rappresentare la violazione dell'obbligo di diligenza, incombendo sul debitore l'onere di provare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.

Circa la conseguenza delle violazioni accertate.

34. La mancata segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione, secondo parte della giurisprudenza, comporta la radicale nullità del contratto (si confronti Trib. Palermo, 17 gennaio 2005, in Giur. It., 2005, 2096; Trib. Venezia, 22 novembre 2004 in Giur. It., 2005, 755; Trib. Mantova, 12 novembre 2004 in Giur. It., 2005, 754).

35. Secondo la tesi maggiormente preferibile gli obblighi di comportamento dell'intermediario finanziario hanno natura contrattuale e la loro violazione rileva

sul piano dell'inadempimento piuttosto che su quello della nullità negoziale (così Tribunale di Milano, sez. VI, 26 aprile 2006, n. 4882; Tribunale di Foggia 21 aprile 2006; Tribunale di Milano Sez. VI 20 marzo 2006; Tribunale Cosenza 1 marzo 2006, n. 361; Tribunale di Milano, Sez. VI 9 novembre 2005; Tribunale di Catania, Sez. IV, 21 ottobre 2005; Tribunale di Firenze, 18 ottobre 2005; Tribunale di Pinerolo, 14 ottobre 2005; Tribunale di Modena, Sez. I° civ. 14 ottobre 2005; Tribunale Genova 2 agosto 2005; Tribunale di Alba, Sez. II, 4 luglio 2005).

36. Tale conclusione è ora avvalorata dalla Corte di cassazione (si legga la sentenza del 29 settembre 2005 n° 19024) che, pur con riferimento alla normativa di settore del 1991, ha affermato un principio che appare valido anche nel vigore di quella attuale: *"La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista anche in riferimento a detta ipotesi, come accade nel caso disciplinato dal combinato disposto degli art. 1469 ter, comma 4, e 1469 quinquies, comma 1, c.c., in tema di clausole vessatorie contenute nei cd. contratti del consumatore, oggetto di trattativa individuale"*.

37. Occorre, infatti, rilevare che in materia di intermediazione finanziaria, la violazione del generale dovere di diligenza e correttezza dell'intermediario è sanzionata dal legislatore con la nullità in relazione ad alcuni specifici comportamenti (quali, ad es., quelli previsti dai primi tre comma dell'art. 23, dal secondo comma dell'art. 24; dal settimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo n° 58 del 1998), mentre, in relazione ad altri comportamenti comunque negligenti ma per i quali non è prevista la specifica sanzione della nullità (es. quelli di cui all'art. 21 dello stesso decreto legislativo, possono ravvisarsi solo i profili della colpa contrattuale).

38. Il rafforzamento degli obblighi di condotta imposti all'intermediario finanziario in nome delle regole di correttezza, lealtà e diligenza dettate dal diritto comune con riferimento alla fase di esecuzione del contratto appare diretto non solo a

realizzare una riduzione del gap informativo che connota i rapporti tra investitore e intermediario ma anche a garantire un interesse della collettività quale quello della integrità dei mercati. Riconoscendo tuttavia a tali norme natura imperativa, si deve ritenere che la loro violazione non possa dar luogo a vizi genetici – incidenti cioè sulla conclusione del contratto - bensì a vizi funzionali inerenti alla fase esecutiva di un contratto già concluso.

39. A fronte di una asserita violazione delle norme di condotta dell'intermediario, all'investitore spetta pertanto il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento e/o della risarcimento del danno, con la precisazione che:

- 1) oggetto della domanda di risoluzione dovrà essere il contratto base e non l'ordine di negoziazione che ne costituisce solo un momento esecutivo;
- 2) la gravità dell'inadempimento andrà vagliata tenendo conto della natura degli interessi tutelati, non esclusivamente riconducibili alla sfera soggettiva del contraente investitore;
- 3) vertendosi in ipotesi di contratto di durata, la risoluzione travolgerà il contratto limitatamente al solo ordine negoziato in difformità agli obblighi di condotta, senza che la risoluzione si estenda agli altri ordini e acquisti posti in essere in forza del contratto base.

40. Nel caso in esame la mancata informazione in ordine alle caratteristiche, alla natura, alla redditività, al rischio dei titoli non può ritenersi un inadempimento di scarsa importanza e la mancata segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione.

41. Il principale scopo della regolamentazione nel campo dell'intermediazione finanziaria è, infatti, quello di assicurare l'affidabilità delle informazioni fornite al cliente, garantendo la sostanzialità e l'accuratezza dei consigli all'investimento da questi ricevuti. I sistemi regolamentati si preoccupano di mitigare lo svantaggio informativo sopportato da investitori non sofisticati nella fruizione dei servizi prestati dagli intermediari finanziari. L'acquirente di servizi finanziari confida implicitamente che i soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale stiano operando correttamente e professionalmente, cioè agiscano sulla base di un'expertise e di informazioni che a questi manca e non si avvantaggino di tale condizione. Le previsioni incentrate sulle clausole generali fanno sorgere alcune questioni. Innanzitutto i criteri di diligenza e correttezza su cui è incentrato il decreto

legislativo richiamato evocano categorie civilistiche (cioè richiamano, rispettivamente, gli artt. 1176 e 1175). L'obbligo di correttezza e quello di trasparenza non hanno solo una dimensione "protettiva" con specifico riferimento alla formazione della volontà e del convincimento, ma assurgono anche a un ruolo attivo di conformazione del rapporto, spostandosi così nella definizione di un modello ottimale ed efficiente di scambio di mercato.

Conclusioni e spese

42. Tutto ciò premesso, rimanendo assorbite tutte le altre questioni sollevate dalle parti, ivi compresa quella relativa alla sussistenza di un conflitto di interessi il contratto di intermediazione finanziaria intercorso tra le parti va dichiarato risolto e la società [REDACTED] va condannata a pagare a [REDACTED] la somma di 6.000 euro, corrispondente a quella impiegata per l'acquisto dei titoli, oltre agli interessi nella misura legale con decorrenza dal 13 dicembre 2005 (data di notificazione della domanda), dovendosi presumere la buona fede dell'*accipiens*. Anche nell'ipotesi di specie trova applicazione il principio per cui la buona fede si presume in difetto di specifiche prove contrarie e può ritenersi esclusa solo dalla prova della consapevolezza, da parte dello stesso *accipiens* dell'inesistenza di un suo diritto al pagamento effettuato a suo favore.
43. Con l'entrata in vigore della l. 26 novembre 1990 n. 353 il saggio di interessi legali deve ritenersi determinato secondo le oscillazioni dell'inflazione. Sono pertanto venuti meno i presupposti posti a base del risarcimento del maggior danno derivante dal deprezzamento della moneta e della cumulabilità con gli interessi. La norma di cui al primo comma dell'art. 1224 c.c. ha recuperato l'originaria funzione di assicurare un risarcimento minimo e forfetario, indipendentemente da qualsiasi prova di danno, con la conseguenza che non sussiste più spazio al riconoscimento di altri danni forfetariamente calcolati, legati al tasso d'inflazione, ferma restando, per il creditore, la possibilità di chiedere e dimostrare il maggior danno.
44. Il maggior danno da svalutazione monetaria va provato e, pur essendo vero che, in difetto di prove specifiche, soccorre il potere del giudice di far ricorso a criteri presuntivi in ordine alla possibilità d'impiego del danaro, coerenti con la situazione personale e professionale del creditore, non si può prescindere

dall'assolvimento, da parte del creditore stesso, quanto meno di un onere di allegazione che consenta al giudice di verificare se, tenuto conto di dette qualità personali e professionali, il danno richiesto possa essersi verosimilmente prodotto.

45. Il creditore non può, infatti, ritenersi esonerato dall'allegazione e prova, ancorché nell'ambito della categoria di appartenenza, degli elementi in forza dei quali il danno ulteriore può essere quantificato, atteso che, con particolare riguardo alla molteplicità delle categorie predette, il ricorso ad elementi presuntivi, o a fatti di comune esperienza non può certo tradursi automaticamente in parametri fissi comunque applicabili e deve ritenersi consentito soltanto in stretta correlazione con le qualità e le condizioni della categoria cui appartiene il creditore, e che esclusivamente alla luce di tali dati personalizzati, che l'interessato ha l'onere di fornire, sussistono i presupposti per una valutazione, secondo criteri di probabilità e normalità, delle modalità di utilizzazione del denaro e, quindi, degli effetti, nel caso concreto, della sua ritardata disponibilità.

46. Nel caso in esame, pertanto, non avendo parte attrice in alcun modo dedotto e provato il maggior danno conseguente alla mancata restituzione della somma dovuta, la domanda di risarcimento va rigettata. Per gli stessi motivi va rigettata l'ulteriore domanda avanzata dall'attrice diretta al risarcimento dei danni.

47. La risoluzione del contratto per inadempimento produce, riguardo alle prestazioni da eseguire, un effetto liberatorio "ex nunc" e, rispetto alle prestazioni già eseguite, un effetto recuperatorio "ex tunc", dalla data in cui l'obbligazione sia sorta, così da importare l'eliminazione tra le parti di tutte le conseguenze derivanti dall'esecuzione parziale o totale del contratto - salva l'ipotesi dei contratti ad esecuzione continuata o periodica - giacché, toglie valore alla causa giustificativa dell'effettuate attribuzioni patrimoniali.

48. Ne consegue, pertanto, che, in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata avanzata dalla società [REDACTED], [REDACTED] va condannato alla restituzione dei titoli acquistati e al pagamento del controvalore delle cedole finora acquisite.

49. In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. la società [REDACTED] va condannata anche al rimborso delle spese processuali che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero

delle questioni trattate e all'attività svolta dal difensore innanzi al giudice, si liquidano in complessivi euro 3.188,53, oltre all'I.V.A. e al C.P.A., di cui euro 1.017 per diritti ed euro 1.650 per onorario, euro 333,37 quale rimborso forfetario sulle spese generali e infine euro 118,16 quali spese effettivamente sostenute.

per questi motivi

Il Tribunale, definitivamente decidendo, condanna la società [redacted] a pagare a [redacted] la somma di euro 6.000, oltre agli interessi in misura legale dal 13 dicembre 2005 al saldo; condanna [redacted] a restituire alla società convenuta i titoli acquistati e al pagamento del controvalore delle cedole finora acquisite; condanna la società [redacted] al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 3.188,53, oltre all'I.V.A. e al C.P.A.

Così deciso il 20 marzo 2007 in Firenze, nella camera di consiglio della terza sezione civile, su relazione del giudice Angelo Antonio Pezzuti.

Il Giudice estensore

Angelo Antonio Pezzuti

Il Presidente

IL CANCELLIERE - C1
Lorena EUSEPI

